Numero registro generale 21768/2020
Numero sezionale 3638/2026
Numero di raccolta generale 28751/2026
Data pubblicazione 09/11/2026

AULA 'A'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Domanda di regolarizzazione contributiva - litisconsorzio necessario - esclusione

R.G.N.21768/2020
Cron.
Rep.
Ud. 23/09/2026
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- ricorrente -

contro

2026
3638

- controricorrente -

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha respinto l'appello proposto da Bardhi Ferdinand nei confronti della Markas s.r.l., confermando la sentenza del tribunale di Bolzano che aveva rigettato la domanda del lavoratore, volta all'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel quarto livello del c.c.n.l. Servizi di pulizia Industria, anziché nel terzo livello, con decorrenza dall'1.7.2016, in forza dell'articolo 4, oppure dell'art. 10 del contratto collettivo ovvero ai sensi dell'art. 2103 c.c., «con condanna della Markas s.r.l….al pagamento…degli arretrati maturati… e condanna…alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente».

1.2. La Corte territoriale, nell'interpretare le clausole del contratto collettivo disciplinanti il subentro nell'appalto, ha ritenuto che esse obbligassero l'impresa subentrante, in caso di appalto «a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali» (art. 4, lett. a, del c.c.n.l.), ad assumere il personale ivi impiegato da almeno quattro mesi, senza periodo di prova, ma ha escluso che fosse previsto un obbligo di mantenimento delle medesime condizioni stabilite dai contratti di lavoro in essere con l'impresa uscente, tra cui il livello di inquadramento. Ha poi accertato, in base all'istruttoria svolta e in relazione all'art. 2103 c.c., che le mansioni in concreto eseguite dall'appellante presso la Markas s.r.l. fossero

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

riconducibili al terzo livello contrattuale, e non al quarto livello riconosciutogli dai precedenti datori di lavoro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bardhi Ferdinand con otto motivi. La Markas s.r.l. ha resistito con controricorso. Il lavoratore ricorrente ha depositato memoria.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 33038 del 2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ordine alla questione della esistenza o meno di un litisconsorzio necessario con l'Inps nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva. È stata quindi fissata l'odierna udienza in vista della quale il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo di accogliere il ricorso, senza necessità di rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio con l'Inps, e il lavoratore ha depositato una nuova memoria.

Ragioni della decisione

Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nel ricorso.

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. Imprese di pulizia del 31.5.2011 in combinazione con l'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. imprese di pulizia del

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

31.5.2011 in combinazione con l'art. 1362 c.c. Coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4 bis, D.L. n. 248 del 2007 e con l'art. 7 del d.lgs. 23/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. Imprese di pulizia del 31.5.2011. Interpretazione della disciplina contrattuale. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale. In particolare, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. Imprese di pulizia del 31.5.2011. Interpretazione della disciplina contrattuale. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale, in particolare dell'art. 1366 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Omessa motivazione su uno specifico motivo di appello (indicato sub lett. D).

5. Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. Imprese di pulizia del 31.5.2011. Interpretazione della disciplina contrattuale. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale, articolo 1367 c.c. in combinazione con gli artt. 1418 e 1325 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Omessa motivazione su uno specifico motivo di appello (indicato sub lett. E).

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

6. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 3, lett. A del c.c.n.l. Imprese di pulizia del 31.5.2011. Interpretazione della disciplina contrattuale. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale. Interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale collettiva. Rilevanza.

7. Con il settimo motivo si argomenta sulle conseguenze economico sociali dell'interpretazione del c.c.n.l. fornito dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza per insussistenza dei requisiti posti dall'art. 132 c.p.c. e dall'articolo 118 disp att. c.p.c. Motivazione incoerente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

9. I primi sei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente poiché tutti concernenti l'interpretazione delle clausole del contratto collettivo, sono fondati e devono trovare accoglimento.

9.1. L'art. 4 del c.c.n.l. Imprese di pulizia e servizi integrati – Multiservizi del 31.5.2011, la cui rubrica è relativa alla "Cessazione di appalto", stabilisce: «Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni *ex novo*, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina … In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità».

9.2. In precedenti pronunce, richiamate dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte ha già fornito una puntuale interpretazione dell'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi del 31.5.2011 anche in fattispecie in cui era contestato, dalla società subentrante nell'appalto, il diritto del lavoratore al medesimo inquadramento contrattuale riconosciutogli alle dipendenze della società cessante. In particolare, si richiama Cass. n. 22905 del 2003 le cui motivazioni, in punto di interpretazione del citato art. 4, sono fatte proprie da questo Collegio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. in senso conforme Cass. n. 1286 del 2024 e Cass. n. 24410 del 2025).

9.3. La sentenza Cass. n. 22905/2023 ha utilizzato un primo argomento di ordine sistematico, che fa lesa sugli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto, nella fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall'art. 4 c.c.n.l. Ha osservato che la norma prevede obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante, e che tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo ad una corretta comunicazione agli organi preposti ma anche alla sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.

9.4. Ha poi rilevato, con un secondo argomento più propriamente giuridico, che se viene garantito il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo a tali lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 c.c. (Cass. n. 28246 del 2018) ma questa forma di tutela richiede che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568 del 2004); quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore, che agisce ex art. 2932 c.c., siano le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.

9.5. Il terzo argomento valorizza la lettera della disposizione, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza periodo di prova. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

9.6. Infine, con un quarto argomento, la sentenza in esame richiama quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 5260 del 2023) secondo cui «l'art. 7 del decreto legge 248/2007, al

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti infatti, la situazione fattuale costituisce

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)». Né può dirsi, si legge ancora nella pronuncia richiamata, che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del c.c.n.l. in esame, sia analoga a quella prevista dall'art. 2112 c.c., mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cessante.

9.7. In aggiunta agli argomenti appena riportati, può rilevarsi come, se si aderisse alla tesi accolta dalla Corte d'appello, dovrebbe ammettersi che, nell'ipotesi di cui all'art. 4, lett. a), i lavoratori possano essere assoggettati a condizioni contrattuali deteriori senza che operi alcuna forma di controllo o verifica da parte delle organizzazioni sindacali di categoria. Per converso, la previsione dell'intervento delle parti sociali nelle sole ipotesi di modifica dell'appalto induce a ritenere che sia stato reputato non necessario un analogo presidio nei casi in cui l'impresa subentrante sia tenuta ad assumere l'intero personale alle medesime condizioni economiche e normative già applicate dal

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

precedente appaltatore, mancando in radice, in tal caso, il rischio di un trattamento deteriore dei lavoratori.

10. Risultano quindi fondati i primi sei motivi di ricorso e infondato l'ottavo motivo, atteso che non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata le anomalie motivazionali atte ad integrare la violazione di legge di cui all'art. 132 c.p.c., come delineate dalle Sezioni unite di questa Corte a partire dalle sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

11. Il settimo motivo è inammissibile in quanto si presenta come un "non motivo", poiché esamina le conseguenze economico sociali dell'interpretazione del contratto collettivo fornita dalla Corte d'appello, senza dedurre vizi che specificamente inficino la decisione (Cass. n. 17330 del 2015; Cass. n. 22478 del 2018; Cass. n. 721 del 2026).

12. L'accoglimento dei primi sei motivi di ricorso interroga questa Corte sulla disciplina processuale applicabile a fronte della domanda formulata dal lavoratore in termini di condanna della società, oltre che al pagamento delle differenze retributive, anche «alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa». L'ordinanza interlocutoria segnala in proposito come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, rispetto alla domanda del lavoratore volta ad ottenere la "regolarizzazione contributiva", l'Inps sarebbe litisconsorte necessario, con conseguente annullamento della pronuncia adottata in un giudizio cui non abbia preso parte l'Istituto e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. e dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

13. Il tema della qualificazione giuridica del rapporto assicurativo intercorrente tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale è stato oggetto, nel corso del tempo, di

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

differenti soluzioni ad opera della giurisprudenza. Il susseguirsi di orientamenti non univoci ha determinato ricadute anche sul piano processuale, incidendo sulle modalità di tutela giurisdizionale dei diritti previdenziali.

14. Un risalente orientamento di legittimità (v. Cass. n. 1865 del 1965; Cass. n. 1928 del 1965; Cass. n. 370 del 1969) qualificava il rapporto assicurativo previdenziale quale rapporto giuridico complesso, unitario e inscindibile, avente natura trilaterale, in quanto facente capo all'ente previdenziale, quale assicuratore, al datore di lavoro, quale assicurante, e al lavoratore, quale assicurato. Quest'ultimo non veniva considerato terzo rispetto al rapporto contributivo, bensì parte integrante dello stesso, in quanto titolare dell'interesse protetto e beneficiario delle prestazioni previdenziali.

14.1. Dalla ricostruzione unitaria del rapporto previdenziale la giurisprudenza traeva rilevanti conseguenze sul piano processuale. In particolare, affermava la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente previdenziale, datore di lavoro e lavoratore, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ogniqualvolta la controversia avesse ad oggetto l'accertamento di uno degli elementi costitutivi del rapporto assicurativo («ogni qualvolta debbasi accertare anche uno solo degli elementi costitutivi di quel rapporto sostanziale, che deve esistere o non esistere egualmente, ed in ciascun suo elemento, rispetto a tutti i medesimi soggetti, per l'unicità del rapporto previdenziale che insieme li avvince, e con pari interesse, nell'unicità del processo», così Cass. 370 del 1969).

14.2. Il litisconsorzio necessario, secondo la giurisprudenza dell'epoca, ricorreva non soltanto nelle controversie sull'esistenza dell'obbligo assicurativo, ma anche nei casi in cui era controversa la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

qualificazione o la natura dell'attività svolta dal lavoratore, ove da tale accertamento dipendesse l'applicazione di un differente regime previdenziale (Cass. 370 del 1969 cit.; nello stesso senso v. Sez. 2, n. 2575 del 1968; Sez. 2, n. 2122 del 1968; Sez. 2, n. 320 del 1967).

14.3. Dalla natura unitaria e trilaterale del rapporto si faceva discendere l'ulteriore conseguenza per cui l'atto interruttivo della prescrizione spiegava effetti anche nei rapporti fra il datore e l'istituto assicuratore, tenuto a ricevere i contributi e a costituire in favore del lavoratore la conseguente posizione assicurativa (così Cass. n. 1865 del 1965 cit.).

14.4. Pur riconoscendosi al lavoratore la qualità di parte del rapporto assicurativo e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in giudizio, con la necessaria partecipazione dell'ente previdenziale, per ottenere l'accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo e dell'obbligo datoriale di versare i contributi dovuti, la giurisprudenza negava che egli potesse domandare direttamente una pronuncia di condanna avente ad oggetto il pagamento dei contributi non versati, essendo creditore di essi soltanto l'Inps (v. Cass., Sez. 2, n. 1865 del 1965, cit.: «se il prestatore d'opera non è legittimato ad agire contro il datore di lavoro per il pagamento, in proprio favore, dei contributi assicurativi non versati, in quanto creditore di questi è soltanto l'istituto assicuratore, egli è, però, senz'altro legittimato ad agire, in via autonoma e a sé stante, contro il datore di lavoro, in contraddittorio necessario con l'istituto suddetto, perché sia dichiarata l'esistenza del rapporto assicurativo, del quale è parte e non terzo, e che il convenuto datore è tenuto ad adempiere, rispetto a detto rapporto, al conseguente suo fondamentale obbligo avente a contenuto il pagamento dei contributi assicurativi; obbligo che, insieme con

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

l'altro collaterale avente ad oggetto le eventuali future prestazioni a carico dell'ente assicuratore, concorre a costituire il complesso ma unitario rapporto di previdenza sociale»).

15. Il progressivo rilievo dato alla natura pubblicistica dell'interesse protetto dall'art. 38 Cost., ha portato a riconoscere l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello di lavoro, che del primo rappresenta il presupposto costitutivo. Ciò si è tradotto, nella giurisprudenza di legittimità, nel superamento della tradizionale concezione della natura unitaria e trilaterale del rapporto tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale e nella configurazione di tre distinti rapporti bilaterali corrispondenti al rapporto lavorativo, a quello contributivo e al rapporto previdenziale (v. Cass. Sez. L, n. 12213 del 2004; Sez. L. n. 3941 del 2004, Sez. L, n. 10377 del 2000; Sez. L, n. 6070 del 1986; Sez. L. n. 3144 del 1983; Sez. L, n. 5030 del 1981).

15.1. La nuova ricostruzione ha determinato, sul piano processuale, l'esclusione del litisconsorzio necessario fra i tre soggetti (ente previdenziale, datore e lavoratore), quando il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo contro il datore di lavoro (Cass. 3 settembre 1981, n. 5030; Cass. 19 gennaio 1994 n. 169; Cass., 23 gennaio 1998 n. 1640; Cass., 7 agosto 2000 n. 10377; Cass., Sez. un. 17 gennaio 2003 n. 683; Cass. 18 febbraio 2004 n. 3339; Cass. n. 12213 del 2004).

15.2. In particolare, fin dalle più remote pronunce, si è negata la configurabilità di un litisconsorzio necessario nei casi in cui il lavoratore si limiti a chiedere l'accertamento della omessa o insufficiente contribuzione, cioè della inadempienza del datore di lavoro atta a pregiudicare la sua posizione assicurativa, nonché la condanna del datore al pagamento dei contributi

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

all'istituto assicuratore. Si è osservato che, in tal caso, il lavoratore fa valere il proprio diritto alla regolarità della posizione assicurativa, cui corrisponde un «obbligo di fare del datore di lavoro (che un *facere* è la dazione ad un terzo), non già il diritto di credito per i contributi, di cui è titolare solo l'istituto previdenziale» (così Cass. n. 5030 del 1981). Si è aggiunto che l'Istituto, ove la domanda sia accolta, fornirà l'ordinaria cooperazione creditoria (art. 1206 c.c.) nel ricevere i pagamenti, con salvezza di opporre eventuali ragioni ostative a tale ricezione, non pregiudicata dalla sentenza in quanto *res inter alios acta*, senza che tale mera eventualità renda addirittura necessaria la sua partecipazione al giudizio. L'assicurato ha, dal canto suo, la possibilità di rimuovere ogni incertezza convenendo in giudizio l'Istituto affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti, così come potrà il giudice, se lo ritenga opportuno, ordinare l'intervento in causa dello stesso Istituto, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (così ancora Cass. n. 5030 del 1981 cit.).

15.3. L'esclusione del litisconsorzio necessario è stata affermata, rispetto all'Istituto previdenziale, nei giudizi instaurati dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo, sebbene in essi si controverta sull'esistenza del rapporto di lavoro come presupposto di quello previdenziale (Cass. 7 gennaio 1998, n. 72; 7 agosto 2000, n. 10377; 23 gennaio 2003, n.1013; Cass. n. 3941 del 2004; v. anche Cass. n. 10377 del 2000 e precedenti ivi citati, secondo cui l'intervento in giudizio dell'Istituto, ancorché per il recupero di contributi assicurativi e delle relative sanzioni civili a carico del datore di lavoro, non determina necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nella successiva fase di gravame, ai sensi dell'art. 331

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

c.p.c., ma dà luogo soltanto a litisconsorzio facoltativo ex art. 332 c.p.c., giustificato dal fatto che la domanda proposta dall'interventore comporta una decisione che dipende dalla risoluzione delle stesse questioni proposte con la domanda del lavoratore). In modo parallelo, si è affermato che, nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali reclamati dall'Istituto gestore nei confronti del datore di lavoro, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituente l'imprescindibile presupposto del rapporto previdenziale, costituisce un punto pregiudiziale, risolvibile *incidenter tantum* dal giudice, senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene (v. Cass. S.U. 5 febbraio 1991, n. 1076). Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore agisca nei confronti dell'Inps per ottenere prestazioni previdenziali e l'Istituto convenuto contesti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, si è esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta *incidenter tantum* e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 12248 del 1991; Cass. n. 6565 del 1998).

16. Su un piano leggermente diverso si pongono alcune pronunce che, senza smentire i precedenti sulla autonomia dei rapporti bilaterali che caratterizzano il rapporto previdenziale, subordinano, tuttavia, la facoltà del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, alla condizione che entrambi siano convenuti in giudizio (v. Cass. Sez. L, n. 19398 del 2014;

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

Sez. L, n. 16351 del 2017, Sez. L, n. 32880 del 2018, Sez. L, n. 14853 del 2019; Sez. L, n. 3661 del 2019).

16.1. In particolare, Cass., Sez. L, n. 19398 del 2014, dopo aver dato rilievo all'«interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa» ed avere osservato come tale interesse sia «connesso con il diritto di credito dell'istituto», nascendo dal medesimo fatto e in quanto l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa, ha altresì osservato (punto 13 della motivazione) che «la sussistenza del suddetto interesse del lavoratore, ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni)». Resta invece esclusa, secondo la S.C., per ragioni processuali, la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps che non sia stato chiamato in causa, «stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo».

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

16.2. Nella prospettiva appena delineata, la condanna al versamento dei contributi non attribuisce al lavoratore alcuna disponibilità del credito contributivo, né comporta una deroga al principio secondo cui l'ente previdenziale ne è l'unico titolare; essa costituisce, piuttosto, uno strumento di tutela del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa, la cui effettività verrebbe altrimenti compromessa dall'inadempimento datoriale. La necessaria partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio viene giustificata alla luce del carattere eccezionale della condanna a favore di terzo. Ne consegue che, qualora l'ente non sia stato convenuto in giudizio, il lavoratore può ottenere l'accertamento dell'obbligo contributivo e dell'inadempimento del datore, ma non una pronuncia che imponga a quest'ultimo il pagamento dei contributi in favore dell'ente medesimo. La conseguenza del mancato coinvolgimento dell'ente previdenziale non è, tuttavia, la nullità dell'intero giudizio, come dovrebbe affermarsi ove ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c., bensì l'inammissibilità della proposta domanda di condanna del datore di lavoro.

17. Una tappa successiva nella sistemazione giuridica della "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" è rappresentata dalla sentenza Cass., Sez. L., n. 8956 del 2020.

17.1. Tale pronuncia è stata resa in un procedimento relativo ad una fattispecie assai peculiare - la domanda dell'assicurato di condanna della datrice di lavoro Unicredit s.p.a. a versare all'Inps, quale gestore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle aziende di credito, di cui al d.m. n. 158/2000, una determinata somma a titolo di contribuzione correlata alla retribuzione mensile utile per la determinazione dell'assegno ordinario di accompagnamento.

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

Essa affronta, comunque, la «più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa».

17.2. La sentenza in esame esclude, in coerenza con i precedenti, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi «in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale», trattandosi di una situazione rispetto alla quale il lavoratore «non può vantare alcuna contitolarità».

17.3. Si preoccupa poi di ridefinire il contenuto ed i contorni della azione (che assume "impropriamente") denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo», ammessa dalla giurisprudenza pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005). Osserva, in proposito, che tale domanda «ha natura risarcitoria, *species* di quella che spetta al lavoratore ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno», da cui si distingue solo in quanto, in questo caso, «invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno».

17.4. La lettura proposta troverebbe supporto ("prova ne sia") nel fatto che «in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

i quali non sia intervenuta la prescrizione stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti».

17.5. La sentenza prosegue spiegando che «l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di *facere,* non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore» e che – in un giudizio tra lavoratore e datore di lavoro – «la sentenza di condanna ad un *facere* siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.)». Solo la partecipazione dell'ente previdenziale consentirebbe il prodursi di effetti giuridici utili, anche nei confronti del lavoratore. Se quindi la partecipazione dell'Inps risulta indispensabile al fine di una pronuncia *utiliter data*, si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.

18. L'orientamento espresso da Cass. n. 8956 del 2020 è stato ribadito in una serie di pronunce, sia coeve (v. Cass., Sez. L, nn. 23142, 23372, 23373, 23374, 23375, 23376, 24924, 24925, 24926, 25216, 25217, 25392 del 2020) e sia successive (Sez. L, n. 17320 del 2020, nn. 2164, 29637 e 30566 del 2021, n. 10080 del 2023, nn. 701, 11730 e 17290 del 2024, nn. 7034, 31181 e 31363 del 2025).

18.1. In particolare, secondo Cass., Sez. L, n. 701 del 2024, sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c..

19. La dottrina favorevole a tale orientamento ha posto in evidenza come esso consenta, anzitutto, di operare una più chiara distinzione sistematica tra il mero interesse del lavoratore alla regolare attuazione del rapporto contributivo e la posizione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi previdenziali obbligatori. Al contempo, esso valorizza il rapporto di strumentalità intercorrente tra la domanda diretta a ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione omessa e l'interesse del lavoratore a prevenire il pregiudizio derivante dall'eventuale prescrizione del credito contributivo, suscettibile di determinare il danno contemplato dall'art. 2116, secondo comma, c.c. In tale prospettiva, la domanda proposta dal lavoratore può essere qualificata come azione volta ad ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale, quale rimedio funzionale alla rimozione del danno potenzialmente conseguente all'inadempimento contributivo.

20. Dopo Cass. n. 8956 del 2020 si è registrata qualche pronuncia dissonante, come quella n. 20697 del 2022, la quale, pur negando la legittimazione del lavoratore ad agire per

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione dovuta all'Inps, ha limitato le conseguenze processuali all'annullamento della sentenza nella parte concernente tale statuizione, senza ricondurre la fattispecie ad un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio e, quindi, senza ravvisare la necessità di disporne l'integrazione nei confronti dell'ente previdenziale . Si legge nella sentenza che «…unico titolare del diritto a ricevere i contributi -e ad essere eventualmente destinatario d'una futura azione di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento- è l'ente previdenziale, unico soggetto - quindi - legittimato ad esercitarlo. Infatti, da tempo questa S.C. ha attribuito ai contributi previdenziali la natura giuridica di obbligazioni pubbliche a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle rispettive funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232/03 e, poi, Cass. n. 2130/18) ed ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. n. 6911/ 2000; Cass. n. 2001/72): ammettendo un'azione del genere si confonderebbe l'interesse del lavoratore al regolare svolgimento del rapporto contributivo con un suo preteso credito avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, egli non può vantare alcuna contitolarità (Cass. n. 7104/92); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), essendo la condanna a favore di terzo un istituto di carattere eccezionale che necessita di espresse previsioni legislative (quali, ad es., l'art. 18, commi 2° e 4°, Stat. e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015). Invece il lavoratore può, in caso di omesso versamento dei contributi e di loro eventuale prescrizione, chiedere la costituzione presso l'INPS della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62; in un giudizio del genere sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. n. 4691/12; Cass. S.U. n. 3678/09; Cass. n. 12946/1999; Cass. n. 379/1989; Cass. 2488/1986); oppure il lavoratore può chiedere in contraddittorio con il solo datore di lavoro, sempre che i contributi non siano stati versati e si siano prescritti, il risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2° c.c.».

21. La figura del litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali è stata tradizionalmente ricondotta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, all'esistenza di un rapporto giuridico unico facente capo a una pluralità di soggetti e, quindi, all'esigenza che vi sia corrispondenza tra i titolari della situazione sostanziale dedotta in giudizio e i soggetti che partecipano al processo. La necessaria partecipazione di più parti al giudizio costituisce espressione del principio di legittimazione ad agire e si atteggia come fenomeno di legittimazione necessariamente congiunta, derivante dalla contitolarità del rapporto sostanziale affermato con la domanda.

21.1. Sotto un diverso profilo, si è evidenziato che la *ratio* dell'istituto non si esaurisce nell'esigenza di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari del rapporto sostanziale controverso, ma risiede altresì nell'esigenza di assicurare alle parti una tutela giurisdizionale effettiva,

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

mediante l'emanazione di una decisione idonea a regolare compiutamente la situazione giuridica dedotta in giudizio. In tale prospettiva, la partecipazione necessaria di più soggetti trova giustificazione nella necessità che la pronuncia sia concretamente idonea a realizzare gli effetti cui l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione, evitando che la decisione risulti *inutiliter data*. Ne consegue che l'individuazione dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio deve essere instaurato non può essere condotta esclusivamente alla luce della *causa petendi*, ma deve avere riguardo agli effetti giuridici che il *petitum* è destinato a produrre e ai soggetti nei cui confronti tali effetti devono necessariamente esplicarsi. L'indagine deve pertanto essere orientata al risultato sostanziale perseguito con la domanda e alla verifica che esso possa essere integralmente conseguito mediante una pronuncia resa nei confronti di tutti i soggetti interessati. È in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il litisconsorzio necessario ricorre non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione sostanziale strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione - indipendentemente dalla natura dell'azione esercitata (di condanna, di accertamento o costitutiva) - non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti, per non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta.

21.2. Il riferimento al risultato "utile" della sentenza in tema di litisconsorzio, quale parametro per valutarne la configurabilità, è costantemente applicato dalla giurisprudenza. Si veda, tra le tante, Cass., Sez. U, sentenza n. 3678 del 2009 cit., ove è

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

affermato che «il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, anche per non privare la decisione dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, e ciò allorquando il *decisum*, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), si riferisce a più soggetti interessati alla definizione di un unico rapporto devoluto in giudizio, nel quale il nesso tra i diversi soggetti e tra questi e l'oggetto comune costituisce un insieme unitario con conseguente immutabilità del rapporto medesimo e unitarietà della relativa decisione»; nello stesso senso, v. Cass. Sez. 1, n. 121 del 2005; Sez. L, n. 6381 del 2008; Sez. 1, n. 19804 del 2016; Sez. L, n. 15521 del 2018; Sez. 5, n. 23261 del 2018; Sez. 3, n. 3692 del 2020). In particolare, in Cass., Sez. 3, n. 3692 del 2020, si legge che «Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti».

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

22. L'esame della questione, oggetto dell'ordinanza interlocutoria, concernente la configurabilità o meno del litisconsorzio necessario, presuppone una ricognizione preliminare delle forme di tutela che l'ordinamento riconosce al lavoratore in relazione alla propria posizione assicurativa, e quindi delle azioni esperibili dal lavoratore a tutela della posizione assicurativa, come ricostruite da una costante giurisprudenza di legittimità. Difatti, benché il rapporto contributivo intercorra esclusivamente tra datore di lavoro ed ente previdenziale e l'obbligo di versamento dei contributi sia pacificamente qualificato in termini pubblicistici, deve riconoscersi che il lavoratore vanta un autonomo e qualificato interesse alla tutela della propria posizione assicurativa. Quest'ultima, infatti, rappresenta il necessario strumento di attuazione dei diritti riconosciuti dall'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto destinato ad assicurare il conseguimento delle prestazioni previdenziali al verificarsi dei rischi sociali contemplati dalla legge.

22.1. Con indirizzo costante, questa Corte ha delineato le seguenti situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il prestatore di lavoro a fronte di una condotta di omissione contributiva, fonte di pregiudizio nei suoi confronti, e le azioni di conseguenza esperibili: a) nei confronti del datore di lavoro e prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, si è ritenuta ammissibile un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (v. tra le tante, Cass. n. 26990 del 2005; Cass. n. 1179 del 2015; da ultimo v. Cass. n. 11730 del 2024 e numerosi precedenti ivi richiamati); b) sempre nei confronti del datore di lavoro e nella stessa

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

situazione appena descritta, si è affermato che il lavoratore può chiedere una condanna in forma generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 cit. Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertabile la sussistenza, ma del danno da irregolarità contributiva (v. Cass. n. 2630 del 2014: «Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338»; v. anche Cass. n. 32775 del 2024; c) in caso perdita totale o parziale del trattamento previdenziale, il lavoratore può esperire l'azione risarcitoria di cui all'art. 2116, secondo comma, c.c. Tale azione, esercitabile soltanto a partire dal momento in cui il danno si verifica, ha natura contrattuale e si sostanzia in una controversia risarcitoria di tipo squisitamente lavoristico, alla quale è estraneo l'ente previdenziale; d) infine, al lavoratore è consentito esperire il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338, che permette di ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica utile alla costituzione, da parte dell'Inps, di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione (nell'ipotesi in cui il trattamento previdenziale ordinario sia del tutto impedito dall'omissione contributiva) o

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi (nel caso di decurtazione dell'importo del trattamento previdenziale che sarebbe spettato) (v. Cass. n. 5825 del 1995; Cass. n. 10528 del 1997; Cass. n. 22751 del 2004; Cass. n. 26990 del 2005; Cass. n. 13997 del 2007; Cass. n. 2630 del 2014; Cass. n. 21300 del 2014; Cass. n. 1179 del 2015; Cass. n. 22660 del 2016; più recentemente v. Cass. n. 11730 del 2024 e numerosi precedenti ivi richiamati).

23. La questione su cui si interroga l'ordinanza interlocutoria, invocando una rimeditazione del più recente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 8956 del 2020 e successive conformi), concerne la domanda, proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, di "regolarizzazione della posizione contributiva", rispetto alla quale si è affermata l'esistenza di un litisconsorzio necessario con l'Inps, con conseguente nullità delle pronunce emesse senza la necessaria partecipazione al giudizio dell'Istituto.

23.1. La domanda di regolarizzazione contributiva proponibile dal lavoratore nei confronti del datore è solitamente formulata in termini di accertamento della esistenza del rapporto assicurativo e della omissione contributiva nonché di condanna del datore di lavoro all'adempimento dell'obbligo contributivo.

23.2. Già nella sentenza Cass. n. 5030 del 1981 si era tracciata una precisa linea di demarcazione tra la domanda del lavoratore con cui si fa valere il diritto alla regolarità della posizione assicurativa, cui corrisponde l'obbligo del datore di versare la contribuzione, e la domanda dell'Istituto previdenziale che fa valere il diritto di credito ai contributi, di cui egli è il solo titolare. Nel primo caso è chiesta la condanna del datore ad un *facere*, tale dovendosi considerare la dazione di denaro ad un terzo, nel secondo caso è domandato il

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

pagamento di una somma di denaro da parte del titolare del credito.

23.3. In modo analogo, la sentenza n. 8956 del 2020, ribadita l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, ha cura di tenere distinto «l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare». Aggiunge che «la logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo (non) consentirebbe (al lavoratore) di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui».

23.4. È principio pacifico che la titolarità del credito contributivo (obbligo di dare) appartenga esclusivamente all'Inps, quale soggetto destinatario dell'obbligazione assicurativa. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato a pretendere il pagamento di tali somme in proprio favore né ad agire per la loro riscossione, non essendo titolare, neppure in via concorrente, del relativo diritto di credito. È tuttavia innegabile che il lavoratore sia titolare di un interesse specifico e giuridicamente qualificato al versamento dei contributi non versati dal datore di lavoro, che integra un vero e proprio diritto soggettivo alla posizione assicurativa, intesa quale bene strumentale rispetto al diritto – costituzionalmente tutelato dall'art. 38, secondo comma, Cost. – al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Si tratta di un bene suscettibile di lesione e di tutela

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato, diverso dal diritto di credito contributivo, di cui è titolare soltanto l'ente previdenziale. All'autonomo diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa, corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di adempiere agli obblighi contributivi posti a suo carico dalla legge. Tale obbligo non si configura come obbligazione di dare nei confronti del lavoratore, bensì come obbligazione di fare, consistente nel compimento di tutte le attività giuridiche e materiali necessarie alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione assicurativa mediante il versamento dei contributi dovuti all'ente previdenziale. Pertanto, il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per ottenere una pronuncia di condanna del datore di lavoro all'adempimento dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps, poiché l'azione esercitata non è diretta alla soddisfazione di un proprio credito pecuniario, ma alla tutela del diritto all'integrità della posizione assicurativa attraverso l'esecuzione dell'obbligo di *facere* gravante sul datore di lavoro, consistente nella regolarizzazione della provvista presso l'ente previdenziale.

23.5. La domanda che il lavoratore ha facoltà di azionare, in costanza di rapporto e prima del maturare della prescrizione, a tutela della integrità della sua posizione contributiva, è stata qualificata dalla giurisprudenza più risalente come autonoma domanda di condanna ad un *facere*, quale è la dazione di denaro a terzi (Cass. n. 5030 del 1981) o altrimenti ricondotta ad una *species* dell'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116, secondo comma, c.c. (così Cass. n. 8956 del 2020), oppure intesa come azione di mero accertamento dell'omissione contributiva in quanto comportamento potenzialmente dannoso (sul punto v. Cass. n.

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

11730 del e numerosi precedenti ivi citati). Pure nelle diverse qualificazioni giuridiche, la domanda rivolta dal lavoratore al datore per la regolarizzazione contributiva resta confinata nello spazio del rapporto contrattuale e si distingue pacificamente dalla pretesa dell'ente previdenziale creditore al versamento dei contributi omessi.

23.6. D'altra parte, la distinzione concettuale tra il diritto alla integrità della posizione contributiva che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro e il diritto di credito al pagamento dei contributi che fa capo all'Istituto previdenziale trova conferma nella sopravvivenza del diritto del lavoratore pure dopo l'estinzione del diritto di credito dell'Ente per prescrizione, così emergendo, anche sul piano logico, la collocazione separata delle distinte posizioni giuridiche, del lavoratore e dell'Inps nei confronti del datore di lavoro. Già Cass. n. 7104 del 1992 aveva in tal senso statuito: «Il diritto, la cui prescrizione impedisce il versamento dei contributi … è il diritto di credito che l'istituto previdenziale vanta nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi alle scadenze stabilite dalla legge. Titolare di tale diritto è pertanto il suddetto istituto, e solo esso; correlativamente, gli atti idonei ad interrompere il corso della relativa prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sono soltanto quelli, in tale norma indicati, che provengano dal titolare del diritto stesso, e cioè dall'istituto previdenziale. L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, non s'identifica con il diritto spettante all'istituto previdenziale, né si configura come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva. Esso è bensì connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa (e in questo senso, in dottrina e in giurisprudenza, si è parlato di rapporto unitario e complesso o anche di rapporto triadico). Ma la distinzione tra l'una e l'altra posizione giuridica soggettiva è evidenziata dal fatto che il diritto alla posizione assicurativa sopravvive all'estinzione del diritto dell'istituto al versamento dei contributi, e può esser fatto valere anche dopo tale estinzione chiedendo la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno sia per equivalente sia in forma specifica attraverso la costituzione di una rendita ex art. 13 l. n. 1338-1962 (cfr. Cass. n. 1304/1971 e n. 1374/1974)».

23.7. Non costituisce ostacolo alla configurabilità di un'azione di condanna del datore alla regolarizzazione contributiva il fatto che essa abbia ad oggetto un *facere* infungibile poiché il nostro ordinamento prevede la possibilità di sentenza di condanna anche ad obblighi di *facere*, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "*facere*" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (Cass. 6 febbraio 2026, n. 2582; Cass. 5 settembre 2014, n. 18779; Cass., 23 settembre 2011, n.19454; Cass., 26 novembre 2008, n.

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

28274; Cass., 13 ottobre 1997, n. 9957). Nella specie, l'accertamento e anche la condanna al *facere* possono costituire presupposto di una domanda ulteriore di condanna generica al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2216, comma 2 c.c., da liquidare successivamente, con possibilità di iscrizione, diretta e immediata, di ipoteca giudiziale *ex art*. 2818 c.c.

23.8. Riaffermata la natura contrattuale della domanda di regolarizzazione del rapporto contributivo, inerente al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, esclusa ogni titolarità sostanziale del credito contributivo in capo al lavoratore, e così la sua legittimazione processuale, e qualificata la domanda del lavoratore come relativa alla condanna del datore ad un "facere" (sia pure quale *species* dell'azione di condanna generica ex art. 2116, secondo comma, c.c.), la sentenza n. 8956 del 2020 giustifica il ricorso all'istituto del litisconsorzio necessario in nome dell'effetto utile: «la sentenza di condanna ad un *facere* siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi».

23.9. Il rimedio individuato, mosso da indiscussa finalità protettiva, non appare, tuttavia, coerente con i presupposti dell'istituto di cui all'art. 102 c.p.c. e neppure in grado di condurre, strutturalmente, ad una pronuncia che sia direttamente utile per il lavoratore.

23.10. Sul piano processuale, la soluzione adottata non appare in linea con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

questa Corte, unitamente alla più autorevole dottrina processualcivilistica, in tema di litisconsorzio necessario. Questo istituto, disciplinato dall'art. 102 c.p.c., è stato elaborato quale proiezione sul piano processuale dell'unitarietà del rapporto giuridico sostanziale facente capo a una pluralità di soggetti. Esso presuppone, pertanto, una necessaria corrispondenza tra i titolari della situazione giuridica unitaria dedotta in giudizio e i soggetti chiamati a partecipare al processo, in modo che la decisione possa essere utilmente resa nei confronti di tutti coloro che risultano coinvolti dal medesimo rapporto sostanziale. È pacifico come, al contrario, nella materia previdenziale non venga in considerazione un unico rapporto giuridico plurisoggettivo, bensì una pluralità di rapporti bilaterali distinti ed autonomi, anche se tra loro collegati: da un lato, il rapporto contributivo intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale; dall'altro, il rapporto assicurativo-previdenziale tra l'Istituto e il lavoratore; ancora, il rapporto lavorativo tra datore e lavoratore.

23.11. Né, secondo la dottrina processualcivilistica, può riconoscersi il litisconsorzio necessario nelle ipotesi in cui venga in discussione un rapporto giuridico dipendente o collegato rispetto a quello dedotto in giudizio. Si è osservato, in proposito, che l'estensione dell'area applicativa del litisconsorzio necessario a fattispecie caratterizzate dalla mera interferenza tra rapporti distinti rischierebbe di alterare la funzione propria dell'istituto, fino a farne uno strumento destinato a presidiare esigenze di mera opportunità processuale o di armonia delle decisioni. In tal modo, il litisconsorzio finirebbe per occupare spazi tradizionalmente riservati agli istituti dell'intervento e della chiamata del terzo di cui agli artt. 106 e 107 c.p.c., assumendo una portata

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

espansiva non coerente con il suo fondamento sistematico. L'esigenza di evitare possibili contrasti tra giudicati o di consentire una trattazione unitaria di questioni connesse non sarebbe, infatti, di per sé sufficiente a giustificare la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i soggetti coinvolti, ove il rapporto dedotto in causa conservi la propria autonomia rispetto ad altri rapporti giuridici influenzati dal medesimo fatto costitutivo.

23.12. Non solo, ma l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, oltre a determinare, soprattutto nel giudizio di legittimità, la regressione del procedimento al primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con le connesse ricadute negative rispetto ai principi, di impronta costituzionale e sovranazionale, di ragionevole durata e giusto processo, non è idonea a garantire il risultato pratico che si intende perseguire, quella utilità in nome della quale si invoca l'art. 102 c.p.c.

23.13. L'utilità pratica dell'intervento dell'ente previdenziale dipende, infatti, non già dalla sua mera partecipazione al processo, bensì dall'esercizio della sua autonoma pretesa contributiva nei confronti del datore di lavoro, in alcun modo coercibile su iniziativa del lavoratore. L'istituto del litisconsorzio necessario verrebbe così impiegato in funzione di stimolo affinché il titolare del credito al versamento dei contributi eserciti i suoi diritti nei confronti del datore di lavoro. Con il rischio che alcuna utilità potrebbe realizzarsi nei casi in cui l'ente previdenziale, citato in giudizio, rimanga contumace ovvero si costituisca limitandosi ad aderire alle conclusioni del lavoratore, senza proporre alcuna domanda di condanna al pagamento dei contributi.

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

23.14. Come la dottrina ha puntualmente osservato, la tesi secondo cui il litisconsorzio necessario troverebbe giustificazione nell'esigenza di assicurare al lavoratore una pronuncia di una qualche utilità, capace di spiegare effetti anche nei confronti dell'Istituto, si scontra con la considerazione che la mera evocazione in giudizio di un terzo non vale, di per sé, a condurre ad una statuizione avente ad oggetto un diritto del quale egli rimane l'unico titolare.

23.15. La finalità di garantire una tutela effettiva al diritto del lavoratore alla regolarità contributiva e la connessa esigenza di conseguire una pronuncia idonea a disciplinare in modo completo la vicenda sostanziale non impongono il ricorso alla figura del litisconsorzio necessario, potendo il medesimo risultato essere adeguatamente realizzato mediante gli ordinari strumenti del litisconsorzio facoltativo, consentendo all'Inps, ove decida di costituirsi in giudizio, di esercitare autonomamente l'azione volta ad ottenere la condanna del datore al versamento della contribuzione omessa, senza però estendere oltre i suoi presupposti applicativi l'ambito di operatività dell'art. 102 c.p.c.

24. Neppure risolutivo appare il richiamo alla continuità con i principi affermati da Cass., Sez. U., n. 3678 del 2009.

24.1. Nel procedimento definito con la sentenza n. 3678 del 2009, le Sezioni unite erano chiamate ad esaminare il caso di un lavoratore che aveva agito per ottenere la costituzione della rendita vitalizia, *ex* art. 13 della l. n. 1338 del 1962, essendosi il datore di lavoro sottratto al versamento all'Inps della relativa riserva matematica. La S.C. ha precisato che laddove l'azione promossa dal lavoratore sia finalizzata alla costituzione della menzionata rendita vitalizia «sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'Inps, ciò

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell'Inps a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo».

24.2. La decisione delle Sezioni Unite del 2009 riguarda l'azione di costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13, comma 5, della l. n. 1338 del 1962, ossia un'ipotesi nella quale la necessità della partecipazione congiunta dell'Inps e del datore di lavoro discende dalla speciale disciplina che configura un caso di sostituzione processuale espressamente previsto dalla legge e presuppone, per la realizzazione della tutela invocata, sia la condanna dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia e sia la condanna del datore di lavoro inadempiente al versamento della relativa provvista. Al contrario, nella fattispecie in esame, ovvero di domanda di regolarizzazione contributiva, difetta una previsione normativa analoga che abiliti il lavoratore ad agire in sostituzione del titolare del debito contributivo; sicché il richiamo al precedente citato non appare idoneo a giustificare, sul piano sistematico, l'affermazione del litisconsorzio necessario tra lavoratore, datore di lavoro e Istituto previdenziale rispetto alla domanda del lavoratore di regolarizzazione assicurativa; in tal senso

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

depone la stessa sentenza del 2009 che rimarca «la differenza (indubbiamente esistente) tra le azioni previste dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ. - per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro per omissione (totale o parziale) dei contributi assicurativi che si ripercuote sulla posizione previdenziale del lavorare - e dall'art. 13 cit. - per la costituzione presso l'I.N.P.S. di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica» (Cass., Sez. U., n. 3678 del 2009, p. 32; nello stesso senso v. Cass., Sez. L, n. 33461 del 2025).

25. In conclusione, ove sia proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro domanda di regolarizzazione contributiva, non si verte in una situazione di litisconsorzio necessario, bensì di una domanda che resta confinata nel rapporto contrattuale e si sostanzia nella statuizione dell'obbligo datoriale al versamento dei contributi e nella condanna al relativo *facere.*

26. Nel caso in esame, in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva, non ricorrono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps e, in accoglimento dei primi sei motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto enunciati sull'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo e si pronuncerà sulla domanda di regolarizzazione contributiva senza necessità di previa integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi sei motivi di ricorso, dichiara inammissibile il settimo motivo e infondato l'ottavo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014

Corte d'appello di Trento, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della pubblica udienza del 23 settembre 2026.

La Consigliera est. La Presidente

Carla Ponterio Adriana Doronzo

Firmato Da: CARLA PONTERIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ec5047a85e1319f - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014